

Allegato A
RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONGIUNTA
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
DELLA
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE
BIELLA VALSESIA VERCELLI S.c. a r.l.
E DELLA
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI NOVARA S.c. a r.l.
SUL PROGETTO DI FUSIONE PER UNIONE DELLE DUE SOCIETÀ
ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile

Indice della relazione

1. Premessa
2. Le motivazioni dell'operazione
3. I criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote

1. Premessa

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la presente relazione, redatta congiuntamente dagli organi amministrativi delle Società in epigrafe, al progetto di fusione mediante costituzione di una nuova società ai sensi dell'art. 2501 c.c. della AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI, Società consortile a responsabilità limitata ("ATL Biella Valsesia Vercelli" o "ATL BVV") e della AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA, Società consortile a responsabilità limitata ("ATL della Provincia di Novara" o "ATL No" e, congiuntamente con ATL BVV, "le ATL" o le "Società partecipanti alla Fusione").

Ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. la presente relazione illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico l'operazione di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle quote, indicandone i relativi criteri di determinazione e segnalando le eventuali difficoltà di valutazione.

2. Le motivazioni dell'operazione

Da un punto di vista giuridico, l'operazione di fusione, espressamente prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Dicembre 2021 della Regione Piemonte, che detiene significative partecipazioni in entrambe le ATL, è necessaria conseguenza del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente [...] un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni [...] predisponendo [...] un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o*

cessione", ove si tratti di "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro".

Da un punto di vista economico e gestionale, l'operazione si prefigge, di garantire una migliore presenza sul territorio delle ATL e di conseguire una maggiore efficienza, realizzando possibili sinergie nella promozione turistica dei territori interessati.

3. I criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote

Le due Società partecipanti alla fusione hanno la veste giuridica di società consortili a responsabilità limitata e, ai sensi dell'art. 1.4 dei rispettivi Statuti attualmente in vigore, non perseguono scopo di lucro¹.

Tali peculiarità allontanano le ATL dal modello capitalistico tipico invalso per le società di capitali che si prefiggono lo scopo di perseguire utili. In questo contesto, il capitale sociale delle ATL è collegato ad alcuni diritti e doveri:

- diritto di voto in assemblea;
- dovere di versamento dei contributi consortili proporzionati con un moltiplicatore al capitale sociale secondo quanto deliberato annualmente dall'assemblea dei Soci (art. 11 Statuto);
- diritto al rimborso della quota al valore nominale del capitale in caso di recesso (art. 8.5 statuto);
- diritti patrimoniali in caso di scioglimento e liquidazione della società.

Date queste premesse, per determinare il concambio, gli organi amministrativi delle ATL hanno ritenuto corretto riferirsi ai valori economici, stimati secondo un metodo patrimoniale semplice, in analogia a quanto operato nell'operazione di fusione che ha dato origine ad ATL Biella Valsesia Vercelli (costituita il 30/12/2019 attraverso l'unione dell'Azienda Turistica Locale del Biellese S.c. a r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c. a r.l.) e come riscontrato in altre operazioni di fusione di società consortili a responsabilità limitata senza scopo di lucro.

Ciò in quanto l'applicazione di metodi reddituali e finanziari non pare appropriata al caso di specie, data l'assenza di scopo di lucro dell'attività sociale e, quindi, la non coerenza di un'ipotesi di una corrente reddituale che sia realizzata indefinitamente nel tempo.

In via di principio ed in chiave valutativa, potrebbe essere dato un peso alla capacità delle singole ATL di generare risultati operativi positivi, con il limite comunque della prospettiva di un fisiologico pareggio di bilancio, che porterebbe al più a determinare un avviamento negativo in un'ottica di creazione / distruzione di valore, che però non è stata ritenuta indicata per entità che generano valore verso i Soci consorziati in via indiretta attraverso la promozione del turismo nei rispettivi ambiti territoriali.

¹ Lo statuto delle ATL recita: "1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro".

In tale prospettiva, l'utilità complessiva che i Soci ritraggono in via mediata ed indiretta dalla partecipazione alla Società, conformemente allo scopo consortile, può essere approssimata dall'investimento necessario per acquisire o riprodurre le attività al netto delle passività presenti nello Stato Patrimoniale delle ATL.

Pare, quindi, preferibile utilizzare il metodo patrimoniale per la stima del concambio in quanto maggiormente idoneo a sintetizzare in unità di misura omogenee e secondo criteri di equità i rapporti relativi inerenti i diritti / doveri collegati al capitale sociale.

In assenza di cespiti aventi significative riserve latenti di valore, le consistenze patrimoniali delle due ATL sono state assunte in misura pari al valore del patrimonio netto contabile evidenziato nei bilanci al 31/12/2021 (ricordando che i bilanci sono stati regolarmente assoggettati a revisione legale senza che emergessero rilievi di sorta), aumentato o diminuito degli aumenti o riduzioni di capitale intercorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di oggi.

A tale proposito si è considerato che il capitale sociale della ATL BVV è stato ridotto da Euro 400.000 a Euro 364.922, a seguito del recesso di alcuni Soci e parziale riacquisto delle loro quote da parte di altri Soci, come previsto dalla delibera dell'assemblea dei Soci del 23 dicembre 2021 tenutasi davanti al Notaio Raffaele Lavioso, mentre il capitale sociale della ATL No è stato aumentato secondo quanto deliberato dall'assemblea dei Soci tenutasi davanti al Notaio Emanuele Caroselli del 29 giugno 2021, con termine ultimo per aderire del 15 aprile 2022. Il capitale è risultato aumentato per l'importo di Euro 13.944,42, passando da Euro 100.193,02 ad Euro 114.137,44, con versamento di un sovrapprezzo pari al valore nominale dell'aumento di capitale così come previsto nella citata delibera assembleare.

Ne risultano i rapporti relativi illustrati nella Tavola sotto esposta (importi evidenziati per facilità di lettura in migliaia di Euro pur mantenendosi nei calcoli gli arrotondamenti all'euro).

Valori di patrimonio netto contabile (€ '000)	%	
PN ATL BVV al 31/12/2021	400	
Riduzione di capitale	-35	
PN post riduzione di capitale	365	52,14%
PN ATL No al 31/12/2021	307	
Aumento di capitale più sovrapprezzo	28	
PN post aumento di capitale	335	47,86%
PN aggregato	700	100,0%

Il capitale sociale della società risultante dalla fusione è stato quantificato in misura pari a Euro 286.337 e sarà assegnato:

-per Euro 149.295 ai Soci di ATL BVV, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL BVV moltiplicato per 0,409115 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per

difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 149.295 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa;

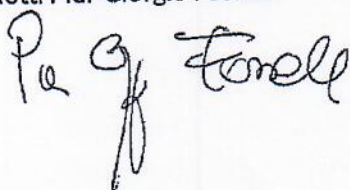
-per Euro 137.042 ai Soci di ATL No, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL No moltiplicato per 1,200675 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 137.042 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa.

Al di là delle note di tipo metodologico in precedenza richiamate, che hanno richiesto l'adattamento al contesto specifico dei metodi di valutazione usualmente applicati ad entità finalizzate alla produzione e distribuzione di utili, non si segnalano particolari difficoltà di valutazione.

Per le ulteriori informazioni inerenti all'operazione si rimanda al progetto di fusione.

Il, 27 giugno 2022

Per ATL Biella Valsesia Vercelli
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Pier Giorgio Fossale



Per ATL della Provincia di Novara
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Maria Rosa Fagnoni

